



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

DETERMINA

n. 1388/2008

Novara, li 27/03/2008

Proposta Programmazione ambientale/16

OGGETTO: SIN & VE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN NOVARA, VIA GENERALI N. 91.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 02/04/2008 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: SIN & VE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN NOVARA, VIA GENERALI N. 91.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 26/02/2007 (Ns. Prot. 31705 dell' 1/03/2007) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Servizi Idrici Novaresi S.p.A., per l'impianto ubicato in Via Generali n. 91 a Novara, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 5.3) – Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11 A della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 17 maggio 2007 presso la sede della Ditta;
- la richiesta di intestazione della presente autorizzazione, datata 11 luglio 2007, alla società SIN & VE S.r.l., presentata dalla Ditta medesima a cui fanno capo tutte le attività gestionali e commerciali in precedenza esercitate da S.I.N. S.p.A.;
- la documentazione integrativa presentata in data 31 ottobre 2007 (ns. prot. n. 173593 del 5/11/2007);



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 18 dicembre 2007, nella quale è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante del Comune di Novara, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- la documentazione presentata dalla ditta in data 06/02/2008, ns. prot. n. 25961 del 07/02/2008;
- il parere favorevole rilasciato dall'A.S.L. 13 con nota prot. SISP/B n. 12017 del 20 marzo 2008;
- i Reference Documents on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries (versione agosto 2006);
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" in data 21 marzo 2007;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Servizi tecnici e tecnologici" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano sostanzialmente conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore non ha identificato fasi che richiedano condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;



- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” e s.m.i.;
- all'atto del rilascio della presente autorizzazione l'impianto risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 come da certificato DNV n. 23520-2008-AE-ITA-SINCERT;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa SIN & VE S.r.l. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC “Categoria 5.3) – Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11 A della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”;
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione”;
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa SIN & VE S.r.l., con sede legale in Via Triggiani n. 9 e operativa in Via Generali nel comune di Novara, impianto nuovo ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC “Categoria 5.3) – Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11 A della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;



- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue, l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R, presentato dal Gestore contestualmente alla domanda di autorizzazione e perfezionato con le integrazioni presentate in data 31 ottobre 2007 (ns. prot. n. 173593 del 5/11/2007);
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- di fissare al 30/05/2008 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto previsto all'Allegato A – Adeguamenti Strutturali. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di sei anni a decorrere dalla data del rilascio. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;



- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Novara, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, ed all'A.S.L. 13 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x;
- ove possibile, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- qualora i consumi complessivi di energia dell'impianto siano superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto all'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008;
- contestualmente ai lavori di tombinatura, di futura realizzazione, del tratto compreso tra la scarico del depuratore e la confluenza con il Torrente Agogna, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di asportare i massi frangiflutti attualmente presenti, al fine di limitare il più possibile eventuali fenomeni di ristagno;

TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere mantenuto il Sistema di Gestione Ambientale con l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- le operazioni di scarico dei rifiuti nell'impianto dovranno essere presidiate al fine di evitare sversamenti accidentali;
- dovrà essere mantenuto il sistema di benchmarking, presentato contestualmente al Piano di Monitoraggio e Controllo, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovranno essere pertanto previste un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media;
- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni



impermeabili ecc. dovranno essere documentate e registrate, con cadenza almeno mensile, per la verifica da parte dell'Autorità competente;

- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;
- in caso di cali improvvisi e significativi di portata dalla rete fognaria dovrà essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti all'impianto;
- entro il 31/12/2008 dovrà essere fornita copia dello studio per la riduzione dei quantitativi di fanghi provenienti dal trattamento finale.

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Novara;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

RIFIUTI

1. Descrizione dell'attività di gestione dei rifiuti

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12	D8	B	D.Lgs. 152/2006
LAVORAZIONE	Trattamento biologico di acque reflue, rifiuti liquidi e fanghi		
NUMERO ADDETTI:	6		
CAPACITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI:	638 m ³ /g - 233.800 m ³ /a		

SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE:	Superfici impermeabilizzate, rete di raccolta e convogliamento in impianto di depurazione delle acque di pioggia da aree di lavorazione/piazzali
MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE:	Scarico in acque superficiali dopo depurazione

2. Caratteristiche dei rifiuti e delle aree di stoccaggio



Nelle seguenti tabelle sono indicati i rifiuti per i quali è autorizzata la gestione, con la precisazione dei quantitativi annui e delle aree di stoccaggio, con riferimento alle tavole 5a "Planimetria aree gestioni rifiuti e materie prime" del 29.11.2006 e 6 "Particolare planimetria aree interessate dalla gestione dei rifiuti" del 15.11.2006 allegate alla documentazione per la domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Rifiuti in ingresso:

CODICE CER	DESCRIZIONE	QUANTITA'/ANNO	
		m ³ /a	t/a
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	300	300
020599	rifiuti non specificati altrimenti	300	300
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	132.000	132.000
200304	fanghi delle fosse settiche	50.000	50.000
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	50.000	50.000
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	1.200	1.200
	TOTALE	233.800	233.800

Rifiuti in uscita:

CODICE CER	DESCRIZIONE	QUANTITA'/ANNO	
		m ³ /a	t/a
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	0,5	0,45
190801	vaglio	130	130
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	213	213
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	5.500	5.500
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	10	10
	TOTALE		

I quantitativi annui di rifiuti prodotti potranno variare in funzione delle caratteristiche dei reflui in ingresso.

AREA	CODICE CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' MAX STOCCAGGIO	
			m ³	t
nd (1)	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	-	-
	020599	rifiuti non specificati altrimenti		
	190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702		
	200304	fanghi delle fosse settiche		
	200306	rifiuti della pulizia delle fognature		
nd (2)	190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	-	-
7	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	0,45	0,5
1 e 2	190801	vaglio	18	18



3 e 4	190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	18	18
5	190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	18	18

(1) i rifiuti sono alimentati direttamente in testa all'impianto senza preventivo stoccaggio

(2) i rifiuti sono alimentati direttamente alla linea fanghi senza preventivo stoccaggio

3. Prescrizioni tecniche

3.1. La gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione del 21.02.2007, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni.

3.2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti trattati in ogni momento nell'impianto nonché di indicare la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto dovrà essere pesato e controllato.

3.3. La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti elencate al punto 2; le tabelle comprendono i rifiuti di cui è stata chiesta l'autorizzazione alla gestione classificati in base ai codici CER definiti nel testo coordinato della Commissione 3/5/2000 n. 2000/532/CEE con la D. n. 2001/118/CE, la D. n. 2001/119/CE e la D. n. 2001/573/CE.

3.4. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della potenzialità massima di trattamento, quantificata in 233.800 m³/a, corrispondenti a 638 m³/giorno (considerando 365 giorni lavorativi/anno).

3.5. Il quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattati in conto terzi e convogliati al processo biologico non dovrà superare il 10% della quantità totale trattata dallo stesso. Il trattamento dei rifiuti liquidi non dovrà, comunque, pregiudicare il mantenimento di un'adeguata capacità residua dell'impianto valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto stesso ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane derivanti dalle utenze non ancora servite.

3.6. I rifiuti autorizzati ed elencati nella tabella di cui al punto 1 individuati da un codice CER che termina con le cifre "99", possono essere ritirati dall'impianto solo a seguito di una preventiva omologazione effettuata dal gestore dell'impianto su ogni partita di rifiuto in ingresso, che deve consistere nella seguente procedura:

- a. compilazione, da parte del produttore di rifiuto di una scheda descrittiva del rifiuto stesso, contenente:
 - nome e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale del produttore, sue generalità complete (in caso di Ditta trattasi del suo legale rappresentante) attività svolta dallo stesso e relativo codice ISTAT;
 - denominazione del rifiuto, suo processo specifico di provenienza, con precisazione delle materie prime impiegate, caratteristiche chimico-fisiche (in particolare presenza eventuale di sostanze pericolose contaminanti), quantità annue da conferire;
- b. la scheda descrittiva consegnata dal produttore al gestore sarà corredata da analisi chimico-fisiche del rifiuto a firma di tecnico abilitato; tutte le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio dotato di sistema di qualità certificato da Ente esterno;



- c. una copia della scheda con relativi allegati deve essere archiviata da parte del gestore, a disposizione per ogni eventuale controllo; una copia deve essere consegnata al produttore del rifiuto; una copia deve essere trasmessa alla Provincia e all'ARPA almeno 30 giorni prima dell'inizio dei conferimenti;

Tale procedura dovrà essere rinnovata ogni anno, in quanto l'omologazione avrà validità annuale a far data dal visto di ammissione dell'impianto.

- 3.7. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione.
- 3.8. Il bacino di provenienza dei rifiuti è determinato dalla normativa nazionale e regionale vigente.
- 3.9. L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.
- 3.10. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti.
- 3.11. Dovrà essere eseguita e documentata una periodica derattizzazione e disinfestazione dell'area sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate.
- 3.12. I recipienti fissi, le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti trattati e alle caratteristiche del processo di trattamento.
- 3.13. Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti e dell'intera rete di raccolta delle acque. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia una relazione sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire.
- 3.14. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata; in particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, aerosol, vapori, nelle fasi di scarico e trattamento dei rifiuti ricevuti.
- 3.15. Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.
- 3.16. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.



- 3.17. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.
- 3.18. La responsabilità tecnica dell'impianto, fino a diversa comunicazione da parte del gestore, è in capo al soggetto individuato nella documentazione progettuale.
- 3.19. Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.
- 3.20. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato; il gestore dell'impianto è tenuto a verificare sempre che ogni consegna di rifiuti presso l'impianto avvenga nel rispetto della normativa vigente.
- 3.21. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto del D.P.R. 303/56 (Norme Generali per l'Igiene del Lavoro), del D.P.R. 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni), del D.Lgs 626/94 e s.m.i. e del D.Lgs 277/91; di conseguenza dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnologici a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
- 3.22. La ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad attuare quanto previsto nel Piano di emergenza, adeguandolo e/o integrandolo a seguito dell'aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell'impianto. Le modifiche apportate al documento precitato dovranno essere trasmesse alla Provincia e all'ASL prima dell'attuazione di nuove procedure di lavoro; il Piano di emergenza deve restare permanentemente esposto in modo ben visibile agli interessati.
- 3.23. Il piano di bonifica e il documento di valutazione e analisi del rischio, contenente le procedure di gestione del trattamento dei rifiuti e delle possibili emergenze, dovranno essere opportunamente aggiornati ed adeguati a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte.
- 3.24. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.



4. Prescrizioni amministrative

- 4.1. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.
- 4.2. Il gestore dovrà presentare entro il 30/05/2008 idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4.3. La presente autorizzazione durante lo svolgimento dell'attività deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 4.4. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
- 4.4.1. il tipo di evento;
 - 4.4.2. i danni subiti da persone e/o cose;
 - 4.4.3. le possibili cause che hanno determinato l'evento;
 - 4.4.4. i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- 4.5. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:
- 4.5.1. il peso del mezzo;
 - 4.5.2. la provenienza;
 - 4.5.3. i dati del vettore;
 - 4.5.4. gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
 - 4.5.5. la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici)
 - 4.5.6. il motivo per il quale il carico è stato respinto.
- 4.6. E' fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico.
- 4.7. In caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione, in carta legale, almeno trenta giorni dall'avvenuta variazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente di controllo.
- 4.8. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.
- 4.9. Il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata (stralcio da Rel. Tecnica Generale allegata alla domanda di autorizzazione, pag. 50):



Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati;

SCARICHI IDRICI

Lo scarico dell'impianto di trattamento acque reflue urbane è immesso nel Torrente Agogna (fg. 101, mapp. 103).

Prescrizioni obbligatorie:

- 1) lo scarico trattato deve rispettare i limiti di emissione delle tabelle 1 e 3, acque superficiali, dell'allegato 5, parte terza, al decreto legislativo n. 152/2006; il limite di emissione del parametro Escherichia coli nella tabella 3 è fissato in 5.000 UFC/100 mL;
- 2) a) per il controllo della conformità dei limiti sopra indicati vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore; per i parametri della tabella 1 il numero di campioni ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari è definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente:

Campioni prelevati durante l'anno (1)	Numero massimo consentito di campioni non conformi
41 - 53	5
da 54 a 365	v. all. 5 al d.lgs. n.152/2006

[nota (1): somma dei campioni di controllo effettuati dall'autorità competente e dal gestore, e dei campioni di autocontrollo]

I campioni che risultano non conformi non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre le percentuali sotto indicate:

BOD ₅	100%
COD	100%
Solidi Sospesi	150%;

- b) il numero minimo annuo di campioni per il controllo dei parametri di tabella 1, con prelievi fatti ad intervalli regolari nel corso dell'anno, è di 24;
- c) il gestore deve inoltre effettuare, in aggiunta ai campioni indicati alla lettera b), almeno lo stesso numero di autocontrolli (24) sullo scarico e sulle acque fognarie in entrata;
- d) le analisi di tutti i campioni indicati alle lettere b) e c) precedenti dovranno essere conservati e ne dovrà essere inviata copia alla Provincia e all'Arpa di Novara; qualora un campione risultasse avere **valori superiori a quelli limite** il gestore dovrà informare subito via telefax la Provincia e l'Arpa, trasmettendo copia dell'analisi, mettere immediatamente in atto tutti i controlli e gli interventi del caso per eliminare l'irregolarità rilevata;
- e) l'autorità competente per il controllo (2) deve verificare almeno sei volte l'anno il rispetto dei limiti della tab. 3 succitata. I parametri da controllare sono quelli apportati dalle acque reflue non domestiche immesse in fognatura e dai rifiuti trattati in linea acque;



[nota (2): la Provincia si avvale, ai fini di cui all'art. 128 del decreto sopra citato, della Struttura Arpa di Novara, la quale predispone e gestisce un programma annuale di campionamenti e analisi in cui saranno inserite le sei analisi di controllo dello scarico];

- 3) il sistema di riferimento per il controllo dello scarico dell'impianto di trattamento sarà basato sulla concentrazione dei parametri della tabella 1 (v. punto 1);
- 4) validità di tutti i dati forniti;
- 5) nel momento in cui si verifichi un qualsiasi inconveniente impiantistico o gestionale che richieda un intervento di manutenzione su una sezione dell'impianto, il ripristino delle condizioni ottimali di trattamento o la parzializzazione della portata in ingresso, l'immissione di rifiuti deve essere immediatamente sospesa e ripresa solo dopo che si sia ritornati alla piena capacità depurativa;
- 6) controllare visivamente che lo scarico non causi un peggioramento dell'idroambiente a valle dell'immissione nel corpo idrico recettore, intervenendo se del caso in modo opportuno e informando Provincia, Arpa e Comune di quanto fatto o che si farà per ripristinare le condizioni ambientali;
- 7) controllare che non vi siano immissioni irregolari o non autorizzate nella rete fognaria;
- 8) l'impianto di trattamento deve essere dotato di trattamento di disinfezione (cf. par. 3, allegato 5, decreto cit.);
- 9) comunicare alla Provincia ogni variazione significativa riguardante questa parte.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni si procederà, ove dovuto e secondo la gravità dell'irregolarità, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 59/2005.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- per il punto di emissione E1, la Ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di avvio dell'impianto ed effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non



consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'Allegato B;

- la Ditta deve effettuare i controlli di cui al precedente capoverso nonché gli autocontrolli periodici, come da Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nell'Allegato 6 "Piano di Monitoraggio e Controllo". I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2,



capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull’esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372” ;

- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all’A.S.L. ed al Comune di Novara entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull’avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2009. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 26/03/2008

